

DELIBERA N. 244/10/CSP

Ordinanza ingiunzione alla società Boing s.p.a. (emittente per la radiodiffusione televisiva digitale terrestre Boing) per la violazione dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 11 novembre e nella prosecuzione del giorno 15 novembre 2010 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", approvato con delibera dell'Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76; come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 64/10/DIC del 22 aprile 2010, notificato in data 11 maggio 2010, con il quale veniva contestata alla società BOING S.p.a. con sede in Milano, via Paleocapa n. 3 , esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale BOING, la violazione del comma 4, dell'articolo 3, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche, per la trasmissione dello spot pubblicitario della società Giochi Preziosi, con inizio alle ore

19:36:54 in data 11 gennaio 2010, reclamizzante un gioco con il personaggio *Scooby Doo*, protagonista del precedente cartone trasmesso. In particolare il programma a cartoni animati dal titolo *Scooby Doo Show* è stato trasmesso dalle ore 19:12:35 alle ore 19:35:45, alla fine del programma, dopo un “separatore” (o sigla) della durata di 8 secondi utilizzato dall'emittente per preannunciare la trasmissione della pubblicità anche con sonoro, è stata trasmessa un'autopubblicità della durata di 32 secondi, consistente nell'annuncio di un programma anch'esso a cartoni, seguito da un break pubblicitario, in cui al secondo posto viene reclamizzato il gioco della società Giochi Preziosi che ha come protagonista il cane *Scooby Doo*, in violazione dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche;

VISTE le memorie difensive, pervenute all'Autorità in data 11 giugno 2010 con nota prot. n. 36558, ed integrate in sede di audizione, richiesta dalla parte ed avvenuta in data 20 luglio 2010, i rappresentanti della società hanno dichiarato che l'art. 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP è una disposizione regolamentare particolarmente rigorosa, che non trova riscontro nella fonte primaria e come tale va applicata in maniera ragionevole, con adeguati margini di flessibilità. Nel caso in esame BOING è un canale tematico, nato nel 2004, attraverso una *joint-venture* tra le società RTI e Turner, che trasmette esclusivamente programmi per bambini/ragazzi, in massima parte programmi di cartoni animati e la cui comunicazione commerciale veicolata si caratterizza per una significativa presenza di *spot*, ove compaiono personaggi di cartoni animati. Tale tipologia di canale tematico non esisteva all'epoca in cui l'art. 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP fu emanato. Considerato, inoltre, che ad oggi non esiste alcun programma di controllo automatizzato che permetta di evitare la trasmissione di un particolare spot pubblicitario contenente gli stessi personaggi dei cartoni appena trasmessi o da trasmettere e che l'unico sistema di verifica utilizzabile per assicurare il rispetto della previsione regolamentare è rappresentato dal controllo umano e che, pertanto, i margini di errore di un sistema di controllo umano crescono con l'aumentare, da un lato, del numero di programmi a cartoni animati e, dall'altro, degli spot ove compaiono personaggi di cartoni animati, è evidente la difficoltà di garantire il rispetto della disposizione regolamentare, nell'ambito di un canale tematico nettamente superiore rispetto a quanto accade in un “tradizionale” canale generalista. BOING adotta, comunque, cautele idonee ad escludere qualsiasi equivoco, in capo ai suoi giovani telespettatori, circa la natura editoriale o pubblicitaria delle trasmissioni. In particolare, ciascun blocco di comunicati commerciali è preceduto da un “separatore” *animato e sonoro*: il separatore è incentrato sulla scritta “pubblicità”, che viene altresì letta da una voce fuori campo, in modo da risultare comprensibile anche a bambini ancora non in grado di leggere;

RITENUTO di non poter accogliere la dedotta eccezione della <<flessibilità>> della disposizione regolamentare peraltro traente legittimazione dal conferimento all'Autorità della potestà di emanare regolamenti in materia di pubblicità e televendite (

art. 1, comma 6, lettera b, n. 5, legge 31 luglio 1997, n. 249) - in quanto allo stato della normativa è stabilito che <Nella pubblicità diffusa prima o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati> e per consolidato orientamento dell'Autorità per pubblicità s'intende l'intero break pubblicitario composto da una molteplicità di spot e non il singolo spot immediatamente contiguo (prima o dopo) rispetto al cartone.

RITENUTO, a tal proposito, che la *ratio* della disposizione regolamentare è quella di evitare che i minori siano indotti a sollecitare o richiedere l'acquisto di giochi a causa dell'effetto di traino della pubblicità rispetto al cartone animato trasmesso in adiacenza, e che per perseguire tale scopo è necessario che tutta la pubblicità trasmessa prima e dopo il cartone non contenga riferimenti a personaggi di quel cartone;

RITENUTO, pertanto, ai fini dell'applicazione pratica del divieto di utilizzo dei personaggi dei cartoni, di dover prendere in considerazione non il singolo spot immediatamente contiguo al cartone animato, ma ciascuno degli spot costituenti l'intero break trasmesso subito prima o subito dopo il cartone;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come trasfuso nell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge del 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, deve ritenersi *lieve*, in quanto, pur considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente al rispetto del divieto di utilizzo dei personaggi dei cartoni animati ad essere utilizzati in spot pubblicitari ad essi adiacenti, anche nella tutela degli interessi dei telespettatori, presumibilmente minori, si tiene conto della circostanza che la violazione risulta isolata;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società BOING S.P.A., con sede in Milano, via Paleocapa n. 3, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale BOING, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: non sono state attuate adeguate misure preventive per la correzione di errori materiali;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per la rilevata violazione, nella misura di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), risultante dall'applicazione della sanzione al minimo edittale, ;

VISTO l'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP e l'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società BOING S.P.A., con sede in MILANO, via Paleocapa n. 3 esercente l'emittente televisiva nazionale in tecnica digitale BOING, di pagare la sanzione amministrativa secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, nella misura di euro di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) pari al minimo edittale, ossia alla sanzione per la singola violazione, considerata di gravità lieve, per l'episodio di violazione rilevato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della delibera 538/01/CSP e successive modifiche;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione*

amministrativa, articolo 51 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 244 /10/CSP", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento " Delibera n. 244/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Napoli lì 15 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola